

IL COLLEGAMENTO TRA IL DIRITTO CANONICO E IL DIRITTO ECCLESIASTICO IN MATERIA DI INSEGNAMENTO*

STEFAN MÜCKL

RIASSUNTO: Nell'Età moderna, la Chiesa e lo Stato pretendono degli scopi di educazione e insegnamento indipendenti. Lo Stato garantisce l'accesso a scuole e università, con l'obiettivo di formare dei cittadini responsabili. Per la Chiesa, l'erezione e il funzionamento di tali strutture sono al servizio del suo *munus docendi*. Lo Stato costituzionale garantisce, in linea di principio, la libertà dell'agire della Chiesa nel campo dell'educazione. Il contributo delinea con quali meccanismi il diritto ecclesiastico realizza e concretizza detta libertà.

PAROLE CHIAVE: Fondazione e promozione di istituzioni d'insegnamento ecclesiali, insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, facoltà teologiche nelle università statali, riconoscimento di titoli di istituzioni ecclesiali, meccanismi di scelta del personale.

ABSTRACT: In the modern age, church and state pursue an independent educational claim. The state ensures access to schools and universities, with the aim of educating responsible citizens. For the church, the establishment and operation of such institutions are in the service of her teaching function. In principle, the free constitutional state guarantees the freedom of church activities in the field of education. This paper outlines with which mechanisms the state-church law realizes and concretizes this freedom.

KEYWORDS: Foundation and operation of ecclesiastical educational institutions, religious education in public schools, theological Faculties within State Universities, recognition of academic titles, personnel selection procedures.

SOMMARIO: I. Contestualizzazione storica. – II. Contenuti classici nel diritto concordatario. – III. Regolamentazioni e sfide attuali in materia di insegnamento. – IV. Conclusioni.

* Abbreviazioni: «BVerfGE» («Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts», raccolta delle decisioni della Corte Costituzionale federale tedesca, citata secondo volume e pagine); «BVerwGE» («Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts», raccolta delle decisioni del Tribunale amministrativo federale tedesco, citata secondo volume e pagine); «DVBl» («Deutsches Verwaltungsblatt», rivista giuridica tedesca). «NJW» («Neue Juristische Wochenschrift», rivista giuridica tedesca).

I. CONTESTUALIZZAZIONE STORICA

DAL punto di vista storico, l'insegnamento e l'educazione furono per molti secoli una prerogativa della Chiesa. Le scuole monastiche e le scuole cattedrali dell'alto Medioevo, le Università del pieno e basso Medioevo, così come le numerose fondazioni di scuole della prima Età moderna, in particolare da parte delle congregazioni sorte a partire dal XVI secolo, dimostrano in modo eccellente l'impegno della Chiesa nei campi dell'insegnamento, dell'educazione e della scienza. Certamente ci furono già nel Medioevo fondazioni di Università da parte di autorità secolari, così come la creazione di scuole a partire dalla prima Età moderna da parte di singoli principi, eppure non poterono formare una struttura unitaria che ricoprisse in modo uniforme il territorio. Anche la Pace di Vestfalia del 1648 comprese l'insegnamento e l'educazione come una specificità dell'esercizio della religione, come *annexum religionis*.¹

Solo a partire dalla fine del XVIII secolo comincia a svilupparsi il movimento contrario: lo Stato separa dalla responsabilità della Chiesa, non di rado forzatamente, le aree dell'insegnamento, dell'educazione e della scienza, e le dichiara compito proprio. Il terreno storico-culturale per questo cambiamento era stato preparato da una parte dalle teorie territoriali dell'assolutismo monarchico, dall'altra – spesso con sentimenti decisamente anticlericali – dal pensiero della seconda fase dell'Illuminismo. Sulla scia della Prussia, dove già nel 1794 fu introdotto un monopolio statale della scuola e dell'università,² numerosi altri stati europei si mossero in questa direzione nel corso del XIX secolo, come la Francia³ e la Spagna.⁴ Proprio all'apice del liberalismo politico (e più tardi del socialismo) l'eliminazione della religione (sostanzialmente cattolica) dalla scuola e dall'università divenne un programma politico, sia come realizzazione del motto «la religione è un affare privato», sia come progresso necessario verso la società senza classi.⁵

La Chiesa, che attraverso vari processi di secolarizzazione aveva perso durante il XIX secolo una notevole parte del proprio sistema d'insegnamento e di educazione, ritenne e mantiene fino ad oggi la pretesa, basata sul diritto

¹ *Instrumentum Pacis Osnabrugense*, art. 5 § 31.

² § 1 II 12 del *Codice civile prussiano* (*Preußisches Allgemeines Landrecht*).

³ A. PROST, *Histoire de l'enseignement en France 1800-1967*, Armand Colin, Paris 1968.

⁴ J. A. SOUTO PAZ, *Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado*, 2003, p. 477.

⁵ Con questa tendenza, WILHELM LIEBKNECHT, uno dei fondatori del Partito Socialista tedesco nonché della Seconda Internazionale, coniò il seguente motto polemico: «La scuola deve essere mobilitata contro la Chiesa, il maestro di scuola contro il prete. La vera educazione fa superare la religione», citato secondo C. GRÖBER, *Trennung von Staat und Kirche*, Preßverein, Konstanz 1918, p. 26.

naturale, di poter «fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado»⁶ così come «istituire e dirigere università di studi».⁷ Questa pretesa di rilevanza nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione poté a poco a poco ricevere accoglienza soltanto nella misura in cui si andò formando, nel corso del XIX e XX secolo, il libero Stato costituzionale, le cui garanzie di diritto non giocarono solo contro ma anche in parte a favore della Chiesa.

Nei diversi ordinamenti giuridici secolari si formarono due opposte concezioni fondamentali. La prima, a favore di una rigorosa separazione – come ad esempio in Francia a partire dagli anni ottanta dell'Ottocento – impose una rigorosa linea di sconfessionalizzazione del sistema dell'insegnamento e dell'educazione pubblico e non permise nessun riferimento religioso. Come compensazione si lasciò ampia libertà di fondare e dirigere scuole e università private, che nella pratica erano quelle confessionali.⁸ Seguendo un'altra concezione, altri ordinamenti – tra i quali è paradigmatico il caso della Germania – si attennero giuridicamente e *de facto* alla priorità del sistema educativo statale (rigorosamente nel caso delle università e un po' meno per le scuole), mantenendosi però aperti alla possibilità di contenuti religiosi. In questi ordinamenti giuridici si trovano quelle istituzioni che stanno sotto la comune responsabilità di Stato e Chiesa, come l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e le facoltà teologiche all'interno delle università statali. La dottrina ecclesiasticista parla al riguardo di «*res mixtae*», in cui entrano in contatto il diritto canonico e il diritto ecclesiastico in modo particolare.

II. CONTENUTI CLASSICI NEL DIRITTO CONCORDATARIO

Il luogo d'incontro classico tra diritto canonico e diritto ecclesiastico è il diritto concordatario, cioè la via pattizia fra la Santa Sede e uno Stato. Come qualsiasi contratto, anche il concordato ha validità solo *inter partes* e necessita pertanto di un altro atto giuridico col quale lo Stato interessato trasforma

⁶ c. 800 § 1 CIC/1983; vid. già prima c. 1375 CIC/1917.

⁷ c. 807 CIC/1983.

⁸ La *Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur* del 12 luglio 1875 (cosiddetta *loi Dupanloup*, reperibile su www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070889&dateTexte=20000621; consultato il 10 novembre 2018) regolava la libertà di azione delle scuole private («l'enseignement supérieur est libre»). A causa di questa legge sono state fondate, tra il 1875 ed il 1880 a Angers, Lille, Lyon, Paris e Toulouse le cosiddette «università libere» gestite dalla Chiesa. Una seconda legge del 1880, con lo stesso nome ma di chiara tendenza anticlericale, visto il cambiamento dei rapporti politici (*Loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur* del 18 marzo 1880; reperibile su www.senat.fr/evenement/archives/D42/mars1880.pdf; consultato il 10 novembre 2018) vietava di nuovo l'utilizzo della qualifica di «università» agli istituti superiori privati. Per questo motivo, gli istituti superiori ecclesiastici utilizzarono (come fino ad oggi) la qualifica «Institut catholique»; soltanto gli istituti superiori fondati prima del 1880 a Angers e Lione hanno conservato la qualifica di «università».

il contenuto accordato nel suo ordinamento giuridico interno.⁹ Non di rado i concordati e accordi più recenti contengono deleghe ad autorità subordinate di ambedue le parti contraenti per concludere ulteriori intese su determinate questioni di dettaglio, ovviamente non a livello di diritto internazionale.

Con la stipulazione di concordati e accordi la Chiesa ambisce nell'ambito dell'insegnamento e dell'educazione a ottenere la maggior realizzazione possibile delle disposizioni del diritto canonico negli ordinamenti giuridici statali, in modo da poter adempiere il suo mandato evangelizzatore in ogni situazione. La parte contraente statale, dal canto suo, riconosce il fatto che un numero rilevante di suoi cittadini è interessato a uno stampo religioso ed ecclesiale dell'insegnamento e dell'educazione, perciò le intese contrattuali contribuiscono anche a effettuare in modo efficace le garanzie dei diritti fondamentali. Inoltre è nell'interesse dello Stato integrare le istituzioni d'ispirazione religiosa ed ecclesiale nell'insieme del sistema educativo, e in ogni caso assicurarsi che ci sia uno standard minimo comune.

Da un'analisi ravvicinata della tipologia dei concordati e accordi risulta che vengono regolarmente garantite le seguenti istituzioni nel campo dell'istruzione e dell'educazione:

- Il diritto di fondare e di promuovere scuole e università ecclesiali. In seguito, si presentano subito come ambiti che richiedono un'ulteriore regolamentazione: l'esigenza di un riconoscimento dell'istituzione come tale da parte dello Stato, del riconoscimento dei diplomi e dei gradi accademici rilasciati da queste istituzioni nell'ordinamento giuridico statale, così come la questione del finanziamento.
- L'incorporazione dell'insegnamento religioso, impartito sotto la responsabilità della Chiesa, nelle scuole pubbliche, come materia di studio equiparata alle altre. In questo caso si rendono necessarie regolazioni complementari riguardo al piano di studi e soprattutto al personale docente.
- Il mantenimento nonché l'erezione di Facoltà teologiche all'interno delle università statali. Anche in questo caso sono soprattutto i meccanismi di scelta del personale docente a necessitare di un regolamento. In generale si deve aver cura che vengano tenute in considerazione le particolarità di un'istituzione ecclesiale nell'insieme di un'istituzione per il resto statale, e perciò sottoposta al principio della neutralità.

Tutte queste garanzie si trovano nei concordati e accordi della Santa Sede

⁹ Questo si verifica per quegli Stati, che seguono, nel diritto internazionale, la dottrina del dualismo. In altri ordinamenti giuridici regge la concezione del monismo, secondo la quale il contenuto del contratto ottiene efficacia giuridica, all'interno dello Stato, con la pubblicazione del contratto fatta secondo le norme del diritto internazionale, senza ulteriori passaggi (così art. 93 ss. della Costituzione del Regno di Spagna del 27 dicembre 1978).

con la Germania,¹⁰ l'Austria,¹¹ la Polonia,¹² Malta¹³ e la Spagna¹⁴ (tuttavia, seppure l'accordo specifico che regoli l'erezione di Facoltà teologiche all'interno delle università statali, le intese di concretizzazione necessarie non sono state finora raggiunte).¹⁵ Una garanzia per le scuole e le università ecclesiastiche così come dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche è contenuta ad esempio nei concordati e accordi della Santa Sede con l'Italia,¹⁶ la Croazia,¹⁷ la Lituania,¹⁸ la Lettonia,¹⁹ il Portogallo²⁰ e la Slovacchia. Che regolazioni di questo tipo non si limitano esclusivamente alla prassi dei concordati con paesi europei lo dimostra uno sguardo ai recenti accordi della Santa Sede con la Repubblica di Capo Verde²¹ e con la Repubblica Democratica di Timor-Leste.²²

¹⁰ Pars pro toto: *Concordato fra Sua Santità il Papa Pio XI e lo Stato Bavarese* del 29 marzo 1924, «AAS», 17 (1925), pp. 41-56, art. 3 (Facoltà di Teologia cattolica), art. 7 (insegnamento religioso), art. 8 (scuole cattoliche).

¹¹ *Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca* del 5 giugno 1933, «AAS», 26 (1934), pp. 249-283; art. v §§ 3 e 4 (Facoltà di Teologia cattolica), art. vi § 1 (insegnamento religioso), art. vi §§ 3 e 4 (scuole cattoliche); *Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca al fine di regolare questioni attinenti l'ordinamento scolastico* del 9 luglio 1962, «AAS», 54 (1962), pp. 641-650; art. I (insegnamento religioso), art. II (scuole).

¹² *Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia* del 28 luglio 1993, «AAS», 90 (1998), pp. 310-329, art. 12 (insegnamento religioso), art. 14 e 15 (scuole e università), art. 15 § 2 (Facoltà di Teologia).

¹³ *Accordo tra la Santa Sede e il governo della Repubblica di Malta sull'incorporazione della Facoltà di Teologia nell'Università di Malta* del 26 settembre 1988, «AAS», 90 (1998), pp. 24-30; *Accordo tra la Repubblica di Malta e la Santa Sede per meglio ordinare l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica nelle scuole statali* del 16 novembre 1989, «AAS», 90 (1998), pp. 30-32; *Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle scuole cattoliche* del 28 novembre 1991, «AAS», 85 (1993), pp. 558-588.

¹⁴ *Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa l'insegnamento e le questioni culturali* del 3 gennaio 1979, «AAS», 72 (1980), pp. 37-46, art. IX (scuole non universitarie), art. X (Università e altre istituzioni universitarie), art. II, III e VI (insegnamento religioso).

¹⁵ *Ibid.*, art. XII.

¹⁶ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense* del 18 febbraio 1984, «AAS», 77 (1985), pp. 521-546, art. 9 § 1 (scuole cattoliche), art. 9 § 2 (insegnamento religioso), art. 10 (Università e Facoltà ecclesiastiche).

¹⁷ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale*, del 19 dicembre 1996, «AAS», 89 (1997), pp. 287-296, art. 2 (insegnamento religioso); art. 9 (scuole cattoliche), art. 10 (istituti cattolici universitari).

¹⁸ *Agreement between the Holy See and the Republic of Lithuania on co-operation in education and culture* del 5 maggio 2000, «AAS», 92 (2000), pp. 783-795, art. 2 (insegnamento religioso); art. 8 (istituzioni di formazione di qualsiasi tipo e grado).

¹⁹ *Agreement between the Holy See and the Republic of Latvia* dell'8 novembre 2000, «AAS», 95 (2003), pp. 102-120, art. 14 e 15 (insegnamento religioso), art. 16 (istituzioni di formazione superiore), art. 18 e 19 (scuole cattoliche).

²⁰ *Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese* del 18 maggio 2004, «AAS», 97 (2005), pp. 29-50, art. 21 (scuole e università), art. 19 (insegnamento religioso).

²¹ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Capo Verde* del 10 giugno 2013, «AAS», 106 (2014), pp. 220-241.

²² *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di Timor-Leste* del 14 agosto 2015, «Journal da República» dell'11 novembre 2015, pp. 8417-8426.

A ciò si deve aggiungere che anche Stati senza legami concordatari hanno sancito nel proprio ordinamento giuridico alcune delle suddette istituzioni, di modo che sulla base di una decisione propria realizzano ciò che il diritto canonico aspira nei confronti dello Stato: così garantisce la Costituzione belga l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche,²³ o quella dei Paesi Bassi la libertà della scuola privata.²⁴ Soprattutto però l'ordinamento giuridico francese contiene meccanismi efficaci riguardo alla libertà di scuole e università private; per ragioni storiche, si mantengono nelle regioni orientali del paese l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e due Facoltà teologiche all'Università di Strasburgo.²⁵ Mentre in quest'ultimo caso i contenuti fondamentali del Concordato napoleonico del 1801²⁶ continuano ad applicarsi come diritto locale (*droit local* o *droit concordataire*),²⁷ le altre disposizioni sono basate unicamente sulla legislazione statale (la quale inoltre aveva modificato a più riprese il *droit concordataire*²⁸).

III. REGOLAMENTAZIONI E SFIDE ATTUALI IN MATERIA DI INSEGNAMENTO

1. Libertà di erigere istituzioni d'insegnamento ed educazione ecclesiastiche

Se il diritto canonico invoca la libertà della Chiesa di fondare istituti d'insegnamento e educazione di propria gestione, lo fa in primo luogo per realizzare la propria missione. Scuole e università sono *mezzi* al servizio dell'an-

²³ Costituzione belga del 7 febbraio 1831, art. 24 § 1 comma 4.

²⁴ Costituzione del Regno dei Paesi Bassi del 1815 (revisionata nel 1983), art. 23 § 5; un esempio più recente si trova nella Costituzione della Repubblica di Macedonia del 17 novembre 1991, art. 19 § 4.

²⁵ Mentre la facoltà evangelica di teologia era stata già fondata sotto Napoleone e, dopo il 1870, è stata portata avanti secondo il diritto tedesco, la facoltà di teologia cattolica deve la sua esistenza a un «Concordato» fra la Santa Sede e l'Impero tedesco per l'erezione della Facoltà teologica presso l'Università di Strasburgo del 5 dicembre 1902 (reperibile in A. MERCATI [a cura di], *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa sede e le autorità civili*, Tipografia Poliglotta Vaticana, vol. 1, Roma 1919, pp. 1090-1091). Dopo il ritorno della Alsazia-Lorena alla Francia dopo il 1918, ambedue le facoltà sono state conservate come accade dopo gli anni 1944-45.

²⁶ *Concordato fra Pio VII e la Repubblica francese* del 15 luglio («26 messidoro») 1801, reperibile in MERCATI (a cura di), *Raccolta di concordati*, cit., pp. 561-565.

²⁷ J.-L. VALLENS (a cura di), *Le guide du droit local. Le droit applicable en Alsace et en Moselle de A à Z*, Publications de l'Institut du droit local, Strasburgo 1997.

²⁸ Ad es., *Décret n° 2001-31 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle* del 10 gennaio 2001, «Journal Officiel de la République Française – Lois et décrets» del 13 gennaio 2001, p. 637; più spiegazioni in F. MESSNER, *Le droit des religions en Alsace-Moselle en 2000-2001*, «European Journal for Church and State Research», 8 (2001), pp. 151-164.

nuncio del Vangelo,²⁹ *ad intra* per coloro che in quanto cattolici desiderano un'istruzione cattolica, *ad extra*, qualora si venga a contatto con la dottrina cattolica per la prima volta in un'istituzione della Chiesa, nel caso cioè di non credenti o di membri di altre religioni. Ad ogni modo, il ruolo e il significato delle istituzioni della Chiesa non terminano qui: in esse si tratta infatti della «formazione integrale della persona umana, in vista del suo fine ultimo e insieme del bene comune della società»,³⁰ hanno pertanto oltre alla dimensione meramente missionaria una portata di gran lunga maggiore.

Se dunque lo Stato si apre alla richiesta della Chiesa di poter liberamente fondare e gestire istituzioni educative proprie, ciò accade per due considerazioni giuridiche: per quanto riguarda la missione evangelizzatrice della Chiesa, lo Stato garantisce ampiamente e in modo effettivo la libertà religiosa, sia dal punto di vista individuale (dei genitori, allievi e studenti che desiderano un'educazione e formazione di stampo cattolico) sia dal punto di vista corporativo (libertà di azione della Chiesa stessa, inoltre rafforzata dalla garanzia dell'autonomia della Chiesa). Accanto all'evidente dimensione di promuovere i diritti fondamentali, c'è un'altra dimensione che non si presenta con palese chiarezza: la promozione dell'attività della Chiesa orientata al bene comune. Lo Stato rende possibili istituzioni educative della Chiesa non perché sono della Chiesa, bensì perché lavorano professionalmente, svolgono compiti pubblici importanti, e al contempo alleggeriscono (anche finanziariamente) le attività dello Stato. In altre parole: lo stesso Stato secolare trae vantaggio dalle prestazioni della Chiesa volte al bene comune. Questo vale proprio nel campo dell'insegnamento e dell'educazione, dove lo Stato per ragioni di principi di secolarità e di neutralità non è in grado di creare da sé nessun valore, e non gli resta altro che curare e trasmettere quelli preesistenti che si è ritrovato.³¹ Qui potrebbe risiedere un motivo decisivo che spieghi perché Stati con un accentuato modello di separazione tra Chiesa e Stato – come la Francia e gli Stati Uniti d'America – garantiscono la libertà di istituzione di strutture educative private, e quindi anche ecclesiastiche.

Se in un ordinamento giuridico viene presa la decisione fondamentale di rendere possibili le attività di enti ecclesiastici nell'insieme dell'ambito edu-

²⁹ Rilevato con chiarezza da FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium* del 24 novembre 2013, «AAS», 105 (2013), pp. 101-1137, n. 134.

³⁰ c. 795 CIC/1983. – Sono simili gli obiettivi che la Chiesa persegue con l'erezione e l'amministrazione delle università. Queste debbono contribuire, secondo il can. 807 CIC/1983, «ad una più profonda cultura degli uomini e a una più piena promozione della persona umana e altresì ad adempiere la funzione d'insegnare della Chiesa stessa».

³¹ La già classica sentenza di E.-W. BÖCKENFÖRDE puntualizza questo nesso: «Lo stato liberale secolarizzato si fonda su presupposti che esso stesso non è in grado di garantire» (*Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 53).

cativo, le precise modalità hanno bisogno di un chiarimento, generalmente in forma di un accordo reciproco. Spesso, anche se non sempre, ciò accade in via pattizia equilibrando gli interessi di ambedue le parti, talvolta all'interno di un concordato più ampio, talvolta sotto forma di un accordo specifico al riguardo.

L'interesse della Chiesa consiste nella libertà di istituire e gestire i suoi istituti di formazione rispettando anche il principio di parità di trattamento nei confronti d'istituzioni paragonabili, tanto statali come di altri privati. La Chiesa accetta nell'organizzazione esterna l'autorevolezza della legislazione statale sempre che questa non influenzi direttamente o indirettamente anche il contenuto dell'attività educativa dell'istituzione. Il principio di parità di trattamento con istituzioni paragonabili dello Stato o di altri privati dal punto di vista della Chiesa significa concretamente il riconoscimento in ambito statale dei diplomi e gradi accademici rilasciati dagli istituti ecclesiali, nonché un contributo statale al finanziamento delle sue scuole e università.

È invece interesse dello Stato, dal canto suo, sorvegliare il sistema dell'insegnamento e dell'educazione nel suo insieme. Ciò include uno standard minimo comune di tutte quante le istituzioni in quanto al livello di formazione come anche l'obbligo di determinati obiettivi educativi comuni. Per quanto riguarda il (co-)finanziamento di istituzioni non statali, lo Stato a causa di ristrettezze economiche è comprensibilmente reticente. Quando però fornisce un supporto finanziario, ciò accade normalmente sotto riserva di controllo del suo utilizzo in vista degli obiettivi accordati, non di rado anche a condizione di poter influire maggiormente sul contenuto dell'istruzione degli istituti non statali che promuove.

a) *Modalità concrete di fondazione ed erezione di istituzioni ecclesiali*

Purché uno Stato garantisca alla Chiesa la fondazione e l'erezione d'istituzioni d'insegnamento e di educazione, sia attraverso la sua legislazione, sia in via pattizia, ciò non significa che queste siano esenti dalla legislazione statale generale. I requisiti che valgono in genere perché una scuola o università sia autorizzata o riconosciuta si applicano anche a istituzioni ecclesiali. Solitamente i concordati e gli accordi contengono la formulazione che il rispettivo diritto della Chiesa produce effetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale,³² o essi rimandano ad altre intese da stipulare fra Stato e Chiesa.³³ Per motivi di chiarezza giuridica è auspicabile che mentre per l'or-

³² *Concordato fra la Santa Sede e l'Austria*, cit., art. vi § 3 (scuole); *Convenzione fra la Santa Sede e l'Austria*, cit., art. II § 1 (1) (scuole); *Concordato fra la Santa Sede e la Polonia*, cit., art. 14 n. 1 (scuole); *Agreement between the Holy See and Latvia*, cit., art. 16 (università), art. 18 n. 1 (scuole); *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 21 n. 1.

³³ *Concordato fra la Santa Sede e la Polonia*, cit., art. 15 n. 2 (università).

ganizzazione esterna delle istituzioni venga sottolineata l'autorevolezza del diritto statale, la questione dell'orientamento interno venga invece lasciata all'autonomia e all'autodeterminazione della Chiesa.³⁴

b) *Diplomi e titoli accademici*

L'autorizzazione o il riconoscimento di una scuola o università ecclesiastica non comprende necessariamente anche l'autorizzazione di svolgere esami finali³⁵ o di rilasciare gradi accademici³⁶ validi in ambito statale. Per questo motivo i concordati spesso contengono disposizioni che fundamentalmente garantiscono le rispettive autorizzazioni, ma che di nuovo per una più precisa elaborazione rimandano alle leggi generali dello Stato.³⁷

Specialmente nel caso di diplomi e titoli universitari, diversi concordati prevedono anche il riconoscimento reciproco di titoli e qualifiche di livello universitario³⁸ come il riconoscimento generale di determinati gradi accademici ecclesiastici (generalmente quelli in Teologia presso una delle Università Pontificie a Roma³⁹). Anche in questo caso fa parte del repertorio della prassi regolatrice il rinvio a un accordo specifico.⁴⁰

Sullo sfondo di tutti questi meccanismi c'è il – legittimo – interesse dello Stato di garantire una qualità equiparata della formazione scolastica e universitaria. È perciò nell'interesse proprio degli istituti educativi e formativi della Chiesa imporre standard elevati, come d'altronde richiede esplicitamente il diritto canonico per quanto concerne le scuole.⁴¹

³⁴ Ad es., *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 20 n. 2.

³⁵ Così la giurisprudenza della CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA riguardante le scuole private: «BVerfGE» 27, pp. 195-211 (202 ss.); «BVerfGE» 37, pp. 314-324 (324).

³⁶ In alcuni dei *Länder* tedeschi è stabilito il bisogno di ottenere il diritto di promozione e abilitazione aggiunto al riconoscimento di un istituto superiore privato, così in Baden-Württemberg (§ 128 par. 5 della Legge sulle università – *Universitätsgesetz*) e in Baviera (artt. 108 par. 5, 114 par. 1 comma 2 della Legge sulle università – *Hochschulgesetz*).

³⁷ *Agreement between the Holy See and Latvia*, cit., art. 16 (università) e art. 18 n. 3 (scuole); *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 21 n. 2.

³⁸ *Agreement between the Holy See and the Republic of Lithuania*, cit., art. 10; *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo Statuto Giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile* del 13 novembre 2008, «AAS», 102 (2010), pp. 118-129, art. 9.

³⁹ *Concordato fra la Santa Sede e l'Austria*, cit., art. v § 2.

⁴⁰ *Accordo tra la Santa Sede e l'Italia*, cit., art. 10 n. 2 comma 1; in attuazione di detta norma vid. lo *Scambio di note fra l'Ambasciata d'Italia e la Santa Sede circa il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle Facoltà ecclesiastiche* del 25 gennaio 1994, art. 1 (come «disciplina ecclesiastica» ai sensi dell'art. 10 n. 2 comma 1 dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia si considera, oltre alla Teologia, soltanto la «Sacra Scrittura»); *Accordo tra la Santa Sede e la Croazia*, cit., art. 10.

⁴¹ Il c. 806 § 2 CIC/1983 obbliga i moderatori delle scuole cattoliche (nonché la vigilanza dell'Ordinario del luogo) a curare «che l'istruzione in essa impartita si distingua dal punto di vista scientifico almeno a pari grado che nelle altre scuole della regione».

Finché una scuola o un'università ecclesiastica non ha diritto a svolgere esami, è necessario stabilire una commissione d'esame esterna dello Stato, oppure – come in passato in Francia – formare commissioni miste di esaminatori d'istituti statali ed ecclesiastici, secondo un accordo.⁴² Nel frattempo però anche la Francia, che tradizionalmente non ha un'attitudine amichevole nei confronti dell'istituto dell'accordo con la Chiesa, a seguito dei recenti sviluppi nello spazio universitario europeo (basti ricordare la Convenzione di Lisbona⁴³ e il Processo di Bologna) si è mostrata disposta ad avviare con la Santa Sede un accordo sul riconoscimento dei gradi e titoli accademici.⁴⁴ Con la Serbia nel 2014,⁴⁵ ha seguito questo esempio un altro Stato tradizionalmente molto reticente a stabilire legami contrattuali con la Santa Sede.⁴⁶

c) *Finanziamento delle istituzioni d'insegnamento ed educazione ecclesiastici*

Poiché le istituzioni d'insegnamento e di educazione ecclesiastici hanno un impatto positivo sul bene comune, è coerente dal punto di vista della Chiesa che lo Stato partecipi al loro finanziamento. Come ulteriore argomento, la dichiarazione conciliare *Gravissimum educationis* apportava già la considerazione che in questo modo il diritto civile assicura che la libera scelta dell'istituto da frequentare sia effettivamente garantito, il che corrisponde anche al principio di sussidiarietà.⁴⁷ Il diritto canonico vigente formula l'aspettativa – poi da realizzare da parte dei fedeli – che lo Stato protegga la libera scelta della scuola «anche con sussidi»,⁴⁸ il che sarebbe un comandamento della giustizia distributiva.

Non sempre, tuttavia, lo Stato si mostra anche disposto a corrispondere quest'aspettativa. Così, la Costituzione italiana garantisce la fondazione di

⁴² Secondo il *Code de l'Éducation* del 15 giugno 2000, «Journal Officiel de la République Française – Lois et décrets» del 22 giugno 2000, p. 9346, le università private non possono concedere diplomi statali (art. L 731-14), ma i laureati di un istituto superiore privato possono ottenere un diploma statale (*diplôme national*) in virtù di un accordo tra l'istituto superiore e un'università statale (art. L 613-7).

⁴³ *Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea* dell'11 aprile 1997.

⁴⁴ *Accord entre le Saint-Siège et la République Française sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieure* del 18 dicembre 2008, «AAS», 101 (2009), pp. 59-61.

⁴⁵ *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Serbia sulla Collaborazione nell'insegnamento Superiore* del 27 giugno 2014, «AAS», 107 (2015), pp. 369-372.

⁴⁶ Un Concordato fra Pio X e Pietro I Re di Serbia è stato concluso poco prima dell'inizio della prima guerra mondiale (vid. MERCATI, cit., pp. 1100-1103). L'intento di concludere un concordato anche con lo Stato di Jugoslavia, fondato dopo la guerra, portò alla stipula di un accordo nel 1935 (il testo è reperibile in A. MERCATI [a cura di], *Raccolta di Concordati su Materie Ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili*, vol. 2: 1915-1954, 2^a 1954, p. 202 ss.), il quale è rimasto senza effetti giuridici per la mancata ratificazione da parte della Jugoslavia.

⁴⁷ CONCILIO VATICANO II, *Dichiarazione Gravissimum educationis sull'educazione cristiana* del 28 ottobre 1965, n. 6.

⁴⁸ c. 797 CIC/1983.

scuole ed istituti di educazione privati solo sotto la condizione che siano «senza oneri per lo Stato». ⁴⁹ La disposizione più vicina alla posizione della Chiesa fu quella del concordato austriaco del 1933, che garantì a scuole ecclesiastiche la possibilità di pretendere sovvenzioni pubbliche nel caso di provato sgravio per lo Stato. ⁵⁰ Nel frattempo, gli Stati, in via pattizia, acconsentono a fornire determinate sovvenzioni (come i costi del personale), ⁵¹ oppure rimandano alla legislazione in generale. ⁵² In cambio, alcuni concordati contengono promesse concrete a favore di determinate università ecclesiastiche, certamente a causa della loro importanza nei rispettivi paesi. ⁵³

Diversi ordinamenti giuridici europei ⁵⁴ consentono alle scuole private di ricevere sovvenzioni statali, in alcuni casi notevoli, purché assumano un impegno contrattuale nei confronti delle autorità scolastiche di rilevare in misura sostanziale le norme applicabili alle scuole pubbliche (in particolare i piani di studio). Con questa «briglia d'oro» del finanziamento, lo Stato sta prendendo un'influenza considerevole anche sul contenuto nella maggior parte delle scuole private: le *foundation* e le *voluntary schools* in Inghilterra, le *écoles de contrat* in Francia, nonché i *centros concertados* in Spagna. Ciò vale anche qualora esse abbiano un carattere specifico, anche di stampo religioso. ⁵⁵ In pratica, si osservano sempre di più tentativi di imporre proprio a queste scuole l'agenda delle scuole pubbliche (certamente non priva di ideologia) – dalla cosiddetta teoria del «genere» ⁵⁶ fino alla coeducazione obbligatoria. ⁵⁷

⁴⁹ Costituzione della Repubblica Italiana del 1° gennaio 1948, art. 33 n. 3.

⁵⁰ Concordato fra la Santa Sede e l'Austria, cit., art. VI § 4.

⁵¹ Convenzione fra la Santa Sede e l'Austria, cit., art. II § 2 (con la specificazione, che, di regola, queste sovvenzioni si effettuano nella forma di assegnazione di insegnanti impiegati dallo Stato, contro la cui assegnazione il Vescovo diocesano non solleva obiezioni).

⁵² Agreement between the Holy See and Latvia, cit., art. 19 n. 1.

⁵³ L'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Baviera con cui si apportano modifiche ed integrazioni al Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924 dell'8 giugno 1988, «AAS», 80 (1988), pp. 1271-1275, modifica l'Art. 5 § 2 del Concordato a quei fini, che lo Stato bavarese rimborsi all'ente gestore dell'Università Cattolica di Eichstätt il 90% delle spese effettivamente sostenute; in modo simile stabilisce il Concordato fra la Santa Sede e la Polonia, cit., art. 15 n. 3 (a favore della Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e dell'Università Cattolica di Lublino).

⁵⁴ L'argomento viene approfondito nel contributo di P. CAVANA, *Il finanziamento degli istituti educativi negli Stati europei: studio comparativo*, in questo fascicolo, pp. 419-442.

⁵⁵ L'ordinamento giuridico inglese permette esplicitamente il «religious character» di una scuola, mentre in Francia e Spagna possono presentare un «caractère propre» o «carácter propio».

⁵⁶ Più specificamente trattano il tema V. TURCHI, *La problematica della teoria del «gender» nell'insegnamento in Europa*, in un prossimo fascicolo di «Ius Ecclesiae»; nonché D. SCHRAEDER, *Gender e Gender mainstreaming: (ness)un tema nella giurisprudenza dei tribunali tedeschi?*, «Veritas et Jus», 12 (2016), pp. 125-142.

⁵⁷ Attualmente ci sono in Spagna forti aspirazioni politiche, nell'ambito delle scuole private che praticano una educazione differenziata secondo il sesso, di non concludere con esse contratti e di disdire e quelli già esistenti. – D'altra parte, la giurisprudenza del Tribunale

Al contrario, le scuole senza contratto, e in effetti private e indipendenti, in questi paesi devono portare da sé l'intero onere del finanziamento – di conseguenza sono una rarità.

Un altro modello di finanziamento delle scuole private, che è in grado di soddisfare l'interesse ecclesiastico della libertà di scelta, è la distribuzione di buoni scuola («school vouchers»): Lo Stato li mette a disposizione dei genitori, che possono riscattarli in una scuola pubblica o privata e quindi coprire le tasse scolastiche in tutto o in parte. Questo modello, concepito teoricamente da MILTON FRIEDMAN negli anni '50 del secolo scorso,⁵⁸ venne messo in pratica in qualche stato federato degli Stati Uniti ed è stato accettato dalla Corte Suprema come costituzionale.⁵⁹ Nel frattempo, anche alcuni paesi europei hanno adattato il modello, non da ultimo varie regioni italiane,⁶⁰ anche qui accettato dalla giurisprudenza.⁶¹

2. *L'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche*

Sebbene il diritto canonico presupponga l'esistenza dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche (c. 804 § 1 CIC), non lo rivendica esplicitamente come diritto dallo Stato.

Dietro a ciò sta il giudizio passionato del fatto che una pretesa dell'istituto dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non è necessariamente deducibile da principi giuridici generali o da diritti fondamentali: né la libertà religiosa individuale dei genitori e degli allievi, né la libertà religiosa corporativa, né il diritto all'autodeterminazione della Chiesa conferiscono un vero e proprio *diritto* nei confronti dello Stato affinché esso apra le sue istituzioni per l'attività ecclesiastica. Se lo Stato lo fa, documenta la sua disponibilità a realizzare la sua missione formativa ed educativa in modo cooperativo e complementare alle convinzioni di quei genitori che desiderano

amministrativo federale tedesco ha chiarito che una tale circostanza non costituisce un ostacolo per autorizzare una tale scuola privata («BVerwGE» 145, pp. 333-347); inoltre secondo la giurisprudenza dello stesso Tribunale, lo Stato è, in linea di massima, obbligato a finanziare le scuole private («BVerwGE» 23, pp. 347-351; «BVerwGE» 27, pp. 360-367), ciò che condivide anche la CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA, «BVerfGE» 75, pp. 40-78; «BVerfGE» 90, pp. 107-127.

⁵⁸ M. FRIEDMAN, *The Role of Government*, in R. A. SOLO (a cura di), *Economics and the Public Interest*, Rutgers University Press, New Brunswick 1955, pp. 123-144.

⁵⁹ CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI, sentenza del 27 giugno 2002 nel caso *Zelman v. Simmons-Harris* 536 U.S. 639-729.

⁶⁰ Regolamenti corrispondenti esistono nelle regioni Friuli-Venezia Giulia («assegni di studio»), Lombardia («dote scuola»); Piemonte e Veneto. – Analisi in G. BRUNELLO, D. CHECCHI, *School Vouchers Italian Style*, «Giornale degli Economisti e Annali di Economia», 63 (2004), pp. 357-399; M. POMINI, *Quale buono scuola? L'esperienza regionale italiana*, Centro Studi Erickson, Gardolo 2006.

⁶¹ CONSIGLIO DI STATO, decisione n. 2517 del 18 maggio 2015.

la formazione e l'educazione religiose per i propri figli⁶² – e non a perseguire proprio una agenda *contro* di loro. Il rigore dell'obbligo scolastico viene così mitigato nel delicato campo della religione, tanto più che non di rado frequentare una scuola privata (religiosa) per motivi finanziari o di altro genere non rappresenta un'alternativa praticabile.

Naturalmente, l'istituto dell'insegnamento religioso è più che una semplice opera di carità (per dirlo con eleganza: la facilitazione statale all'utilizzo di un diritto fondamentale) per genitori e allievi o, addirittura, per la Chiesa. Laddove nei concordati e negli accordi si trovano disposizioni a favore dell'organizzazione dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, spesso si fa riferimento al valore della cultura religiosa di un paese, in particolare al significato del cattolicesimo per il suo patrimonio storico,⁶³ o comunque si evidenzia l'importanza dell'insegnamento religioso in vista della formazione integrale della persona umana.⁶⁴

Se dunque lo Stato apre le scuole pubbliche per l'insegnamento religioso, persegue con ciò anche i propri interessi e bisogni, vale a dire la promozione dell'educazione di cittadini che pensano ed agiscono in maniera moralmente responsabile. Tuttavia, in quanto a ciò come Stato neutrale non dispone di criteri vincolanti: sotto la premessa di volontarietà, si serve di quelle istituzioni che, storicamente e attualmente, sono importanti per la formazione e l'influenza delle convinzioni di una parte rilevante dei cittadini.⁶⁵

Coerente con il carattere di «*res mixta*» esistono nell'insegnamento religioso diverse sfere di competenze e responsabilità. Si può dire *cum grano salis* che allo Stato incombono le questioni dell'organizzazione scolastica esterna, mentre la Chiesa è responsabile per la determinazione del contenuto.⁶⁶ In

⁶² Questo aspetto viene evidenziato nel *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 19 n. 1: il «dovere che spetta allo Stato di cooperare con i genitori nell'educazione dei figli»; un riconoscimento esplicito del diritto all'educazione religiosa è contenuto sia nel *Concordato fra la Santa Sede e la Polonia*, cit., art. 12 n. 1; che nell' *Agreement between the Holy See and Latvia*, cit., art. 14. – Il corrispondente dovere di diritto internazionale concernente gli Stati europei si trova nel *Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali* del 20 marzo 1952, art. 2.

⁶³ *Accordo tra la Santa Sede e l'Italia*, cit., art. 9 n. 2 comma 1.

⁶⁴ *Accordo tra la Santa Sede e il Brasile*, cit., art. 11. – È eloquente che viene utilizzata la stessa formulazione che si trova nel c. 795 CIC/1983.

⁶⁵ Da alcuni anni, lo Stato stesso, in non pochi paesi europei, ha cercato, di portare avanti, nelle scuole, un'educazione orientata da valori dati dalla guida statale – di solito come complemento all'ora di religione (non più concepita, come accadeva negli anni '70, come una materia sostitutiva per coloro che non partecipavano all'ora di religione). Per le domande relative al tema vid. A. FERRARI, «Educazione alla cittadinanza» come risposta al multiculturalismo?, in un prossimo fascicolo di «Ius Ecclesiae».

⁶⁶ Di nuovo si trova un'esemplare chiarezza nel *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 19 n. 1: «È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica la definizione del contenuto dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità agli orientamenti generali del sistema d'insegnamento portoghese».

numerose questioni specifiche, però, queste sfere sono così intrecciate che una soluzione pratica può essere trovata solo per via di un'intesa tra Stato e Chiesa:⁶⁷ per la nomina degli insegnanti di religione è responsabilità dello Stato determinare i requisiti per quanto concerne gli studi e le qualifiche pedagogiche così come lo status professionale generale. D'altra parte, appartiene alla sfera di competenza ecclesiastica la questione dell'idoneità religiosa e morale del docente a impartire l'insegnamento così come regolare in dettaglio le modalità precise e il contenuto concreto della sua attività docente. Allo stesso modo, lo Stato e la Chiesa devono cooperare per quanto riguarda i criteri generali, i programmi e i libri di testo, e altrettanto nel fissare il numero delle ore dell'insegnamento.⁶⁸

3. Meccanismi di coinvolgimento della Chiesa nella nomina del corpo docente

Se e fino a che punto l'attività ecclesiale nell'insegnamento e nell'educazione possa essere efficace, dipende considerabilmente dal personale docente al quale viene affidato l'attività.

La gestione di scuole e università nonché l'istituto dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, anche con i migliori piani di studio e curricula universitari, sono presupposti necessari ma non ancora sufficienti perché il mandato missionario della Chiesa possa riuscire. A questo proposito si applicano due istituzioni classiche sia del diritto canonico sia del diritto ecclesiastico: la «missio canonica» e il «nulla osta».

Il Codice formula soltanto i requisiti materiali per la concessione di un «mandatum» ecclesiastico:⁶⁹ per entrambi gli insegnanti di religione nelle scuole e docenti universitari, la triade di integrità di dottrina, testimonianza di vita cristiana⁷⁰ e idoneità pedagogica e scientifica costituisce il requisito della nomina nonché la condizione per il prosieguo dell'attività. Se uno di

⁶⁷ Una tale intesa si può dare per mezzo di accordi specifici tra lo Stato (normalmente: il Ministero competente) e la Chiesa (normalmente: la Conferenza episcopale del paese), anche attraverso altri meccanismi di accordo reciproco (ad es., istruzioni amministrative statali previamente accordate con la Chiesa oppure atti di governo ecclesiastico portati a conoscenza dello Stato).

⁶⁸ Elenco degli aspetti da essere chiariti tra lo Stato e la Chiesa nel *Concordato tra la Santa Sede e il Land Niedersachsen* del 26 febbraio 1965, «AAS», 57 (1965), pp. 834-856, art. 7 n. 2; in modo simile, *Concordato fra la Santa Sede e la Polonia*, cit., art. 12 n. 2; *Accordo tra la Santa Sede e la Croazia*, cit., art. 3 n. 4.

⁶⁹ Il termine «mandatum» viene adoperato soltanto nel c. 812 CIC/1983. – Per quanto riguarda la terminologia vid. I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung in der Kirche. Die Entwicklung des Begriffes «missio canonica» und seine Bedeutung in der kirchlichen Rechtssprache*, Schöningh, Paderborn 1991; A. STABELLINI, *Mandatum e Missio canonica per la docenza accademica. Un utilizzo improprio dei termini*, «Apollinaris», 89 (2016), pp. 241-278.

⁷⁰ Rispetto a questo criterio vid. J. T. MARTÍN DE AGAR, *Insegnamento della religione e coerenza di vita*, «Ius Ecclesiae», 25 (2013), pp. 156-166.

questi criteri viene a mancare, l'insegnante o il docente interessato va rimosso.⁷¹ I dettagli, in particolare per quanto riguarda il procedimento da seguire, sono forniti, nel caso dell'insegnamento religioso, dal diritto particolare,⁷² e, nel caso delle università, invece dal diritto universale complementare al Codice.⁷³

La Chiesa non può tuttavia imporre da parte sua, o solo in modo limitato, le norme del diritto canonico sulla nomina o l'eventuale rimozione del personale docente. A tale scopo viene rimandata alla cooperazione con l'ordinamento giuridico statale. In questo campo bisogna distinguere due costellazioni, e cioè se si tratta di un docente attivo in un istituto pubblico o ecclesiastico.

a) Il personale docente presso le istituzioni pubbliche

L'impiego (e il pagamento) degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche come dei professori presso le Facoltà teologiche statali è affare dello Stato. Nei rapporti tra lo Stato che assume e l'insegnante di religione/professore di teologia che viene assunto si applicano il diritto del pubblico impiegato, il diritto disciplinare e il diritto della pubblica amministrazione. Le suddette esigenze d'integrità di dottrina, testimonianza di vita cristiana

⁷¹ cc. 804 § 2, 805 (insegnanti della religione nelle scuole), 810 § 1 (docenti nelle università cattoliche), 818 insieme al c. 810 § 1 (docenti nelle università e facoltà ecclesiastiche).

⁷² Secondo il c. 804 § 1 CIC/1983 spetta alla Conferenza episcopale emanare norme generali sull'insegnamento religioso, vid., ad es., le disposizioni in Italia (J. T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al C.I.C., Coletti a San Pietro, Roma 2009², pp. 619, 673-678), Germania (*Direttive quadro per la concessione del permesso di insegnamento ecclesiastico e per la missio canonica per insegnanti con la facoltà «insegnamento cattolico»* nonché il *Regolamento interno quadro*, annesso alle direttive quadro, ambedue documenti approvati dalla plenaria della Conferenza Episcopale Tedesca nell'autunno del 1973, reperibile in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 142 [1973], pp. 491-493) e Austria (*Regolamento quadro per gli insegnanti di religione delle diocesi austriache* [c. 804] del 1° maggio 1998, «Gazzetta Ufficiale della Conferenza Episcopale Austriaca» n. 22 del 20 maggio 1998, pp. 10-13). Inoltre, spetta, sempre secondo il c. 804 § 1 CIC, anche al Vescovo diocesano di regolare l'insegnamento religioso, sulla base di ciò, ci sono, nelle diocesi tedesche, i cosiddetti ordinamenti "missio", ultimo esempio: *Regolamento per la delega ecclesiale di impartire l'insegnamento religioso cattolico (Missio canonica/permesso ecclesiale di impartire la lezione) nell'Arcidiocesi di Paderborn* del 9 maggio 2014 – *Ordnung für die kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts (Missio canonica/kirchliche Unterrichtserlaubnis) im Erzbistum Paderborn* – in «Kirchliches Amtsblatt für das Erzbistum Paderborn», n. 6 del 30 giugno 2014, pp. 111-114.

⁷³ Per quanto riguarda le Università e Facoltà ecclesiastiche: FRANCESCO, *Costituzione apostolica Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017, art. 27, 30; CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme Applicative per la fedele esecuzione della Costituzione apostolica Veritatis gaudium* del 27 dicembre 2017, art. 21, 24; per quanto riguarda le Università cattoliche: SAN GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae* del 15 agosto 1990, «AAS», 82 (1990), pp. 1475-1509, art. 4 §§ 1-3, art. 5 § 2.

e idoneità pedagogica e scientifica del personale docente derivano, invece, dall'ordinamento giuridico canonico, che di *per sé* non è vincolante per lo Stato neutrale in materia di religione. Di conseguenza, si rendono necessari meccanismi giuridici che rendano vincolanti anche sul piano statale – cioè nel rapporto giuridico tra Stato e insegnante di religione/professore di teologia – le esigenze del diritto canonico risultanti dalle relazioni interne (Chiesa – insegnate di religione/professore di teologia).

Proprio questo accade classicamente tramite il diritto concordatario, i cui contenuti vengono poi incorporati anche nell'ordinamento giuridico statale. In dettaglio, i meccanismi nel caso degli insegnanti di religione e professori di teologia si configurano come segue:

- Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione del Vescovo diocesano, rilasciata nella forma della «missio canonica». La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita immediata del diritto all'insegnamento della religione. Questo nesso rigoroso si ritrova in pressoché tutti i concordati e accordi che garantiscono l'insegnamento religioso,⁷⁴ e altrettanto in diverse costituzioni e leggi statali.⁷⁵
- Prima della nomina di un professore di teologia, l'autorità statale o accademica deve contattare il Vescovo diocesano competente e interrogarlo per sapere se ha da presentare contro il candidato preso in considerazione delle obiezioni riguardo alla dottrina e/o alla condotta (il cd. «nulla osta»). Se questo è il caso, non si effettuerà la nomina di questo candidato. Allo stesso modo, il Vescovo diocesano competente può contestare a posteriori per gli stessi motivi un insegnante già appartenente a una Facoltà teologica e revocare il «nulla osta». In questo caso, l'interessato perde la facoltà di insegnare pubblicamente quale docente di teologia cattolica, e non deve dunque svolgere nessun compito d'insegnamento o di esame nella formazione teologica, e deve ritirarsi dalla Facoltà teologica. Lo Stato, per soddisfare delle esigenze d'insegnamento presso la Facoltà, è obbligato a provvedere ad una sostituzione. Questo regime si applica soprattutto alle Facoltà teologiche nei

⁷⁴ *Convenzione fra la Santa Sede e l'Austria*, cit., art. 1 § 2 commi 2 e 4; *Concordato fra la Santa Sede e la Polonia*, cit., art. 12 n. 3; *Accordo tra la Santa Sede e la Croazia*, cit. art. 3 n. 2; *Agreement between the Holy See and Lithuania*, cit., art. 3 n. 2; *Agreement between the Holy See and Latvia*, cit., art. 15; *Concordato tra la Santa Sede e il Portogallo*, cit., art. 19 n. 3; *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca sull'educazione e istruzione cattolica* del 13 maggio 2004, «AAS», 97 (2005), pp. 51-60, art. III n. 1.

⁷⁵ Così è regolato in alcuni dei *Länder* tedeschi (*Costituzione dello Stato libero di Baviera* del 2 dicembre 1946, art. 136 par. 4; *Costituzione dello Stato Nordreno-Vestfalia* del 28 giugno 1950, art. 14 n. 1, comma 2; *Costituzione dello Stato Renania-Palatinato* del 18 maggio 1947, Art. 34 comma 5) e anche in Austria (*Legge federale del 13 luglio 1949, rispetto all'insegnamento religioso nella scuola*, §§ 4, 7b).

paesi di lingua tedesca,⁷⁶ nonché *mutatis mutandis* pure in Croazia,⁷⁷ Polonia,⁷⁸ Romania⁷⁹ e nella Repubblica Ceca.⁸⁰

Qualora la «missio canonica» o il «nulla osta» vengano rifiutati oppure successivamente revocati, l'interessato può interporre un ricorso contenzioso amministrativo canonico.⁸¹ Come dimostra la prassi, questa via di tutela giurisdizionale all'interno della Chiesa viene percorsa piuttosto raramente, ma in tali casi si ricorre ai tribunali statali. Il punto di riferimento per la loro giurisdizione è il fatto che gli insegnanti di religione e professori di teologia sono impiegati dallo Stato. Di solito si argomenta dicendo che lo Stato, neutrale nei confronti della religione, non dovrebbe accettare alcun privilegio ecclesiastico, come l'influenza delle autorità ecclesiastiche, nell'applicare il diritto del pubblico impiegato, il diritto disciplinare e il diritto della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il merito, tali cause legali normalmente non hanno esito dinanzi ai tribunali statali. Così negli ultimi anni, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in due casi – uno riguardante uno spagnolo, l'altro un caso croato – ha dichiarato compatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo i meccanismi esistenti di ingerenza ecclesiastica nel caso degli insegnanti di religione.⁸²

⁷⁶ Il caso più attuale di tale regolamento: *Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull'erezione di una Facoltà Teologica Cattolica dell'Università di Erfurt* del 19 novembre 2002, «AAS», 95 (2003), pp. 237-247.

⁷⁷ Nel 1990, la Facoltà di Teologia è stata reintegrata nell'Università statale di Zagabria, dalla quale era stata scorporata per una decisione del regime comunista della Jugoslavia nel 1952. Il suo statuto giuridico è retto dall'*Accordo circa il posizionamento e l'attività della facoltà di teologia cattolica all'interno dell'Università di Zagabria* dell'11 marzo 1996, che è stato concluso tra il Rettore dell'Università, il Decano della Facoltà di Teologia, il Presidente del Parlamento croato e il Presidente della Conferenza Episcopale Croata in qualità di Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia. A questa Facoltà sono affiliate l'Istituto Superiore di Teologia cattolica di Fiume e l'Istituto di Teologia dell'Ordine francescano a Sarajevo. Inoltre ci sono delle Facoltà di Teologia a Zara, Đakovo, Spalato e Sarajevo.

⁷⁸ Attualmente ci sono delle Facoltà di Teologia presso sei Università pubbliche (Università della Varmia e Masuria a Olsztyn; Università Adam-Mickiewicz a Poznań, Università di Opole, Università di Stettino, Università Niccolò Copernico di Toruń e Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia).

⁷⁹ Per la situazione in Romania vid. E. TAVALA, *Romania, between Tradition and Transition* in S. MÜCKL (a cura di), *Kirche und Staat in Mitteleuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990*, Duncker&Humblot, Berlin 2017, pp. 189-216 (207-211).

⁸⁰ Maggiori informazioni fornisce Z. HORÁK, *Zur rechtlichen Situation der Theologischen Fakultäten in Tschechien*, in W. REES, M. ROCA, B. SCHANDA (a cura di), *Neuere Entwicklungen im Religionsrecht europäischer Staaten*, Duncker&Humblot, Berlin 2013, pp. 293-302.

⁸¹ Un ricorso presso i tribunali statali, invece, è sin dall'inizio inammissibile, giacché le misure interne della Chiesa non sono giudicabili in questa sede, vid. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO AACHEN, «DVBl», 1974, p. 57.

⁸² CORTE EDU (Grande Camera), sentenza del 12 giugno 2014, n. 56030/07, *Fernández*

La ponderazione degli interessi contrastanti – le libertà di espressione e di ricerca scientifica nonché il diritto al rispetto della vita privata da parte dell'interessato, il diritto all'autonomia e all'autodeterminazione nonché la libertà religiosa corporativa per quanto concerne la Chiesa – risulta di solito in favore della posizione di quest'ultima. I tribunali evidenziano la rilevanza particolare del mandato missionario della Chiesa per l'efficacia della libertà religiosa.⁸³ Pertanto, i tribunali considerano legittimo l'atteggiamento della Chiesa di non tollerare che le persone impiegate per un servizio di missione contrastino il loro mandato con le parole e con i fatti.

Lo stesso vale per i professori di teologia (anche se i loro casi giungono ai tribunali ancora più di rado).⁸⁴

Dieci anni fa, la Corte costituzionale federale tedesca ha accettato sanzioni contro un esegeta protestante che per lunghi anni aveva negato diverse verità di fede centrali del cristianesimo (concretamente, la risurrezione di Gesù Cristo), sia in pubblicazioni scientifiche, sia in interventi pubblici.⁸⁵ Contrariamente a ciò, il caso certamente più celebre di contestazione di un professore di teologia – la rimozione dalla cattedra accademica dello svizzero Hans Küng⁸⁶ – non arrivò mai ai tribunali.

b) *Il personale docente presso le istituzioni ecclesiastiche*

Dall'altra parte, gli insegnanti nonché i professori nelle scuole e università ecclesiali intrattengono direttamente dei rapporti giuridici con l'istituzione datrice di lavoro o il suo ente di gestione. La base dell'attività di questo personale docente è solitamente un contratto, la cui configurazione dipende dal rispettivo diritto privato e del lavoro statale. Proprio ciò si intende quando i concordati e accordi garantiscono la libertà delle attività della Chiesa «in conformità con le leggi statali» – nello Stato di diritto, la libertà significa sempre libertà legalmente vincolata.

Dal punto di vista dello Stato, sia l'istituzione ecclesiale datrice di lavoro, sia l'insegnante o professore impiegato, sono soggetti di diritto privato. Per

Martínez contro Spagna; CORTE EDU, sentenza del 4 ottobre 2016, n. 75581/13, *Travaš contro Croazia*, ambedue le sentenze si trovano sul sito internet della Corte (www.echr.coe.it), nella banca-dati «HUDOC».

⁸³ CORTE EDU, *Travaš contro Croazia*, cit., n. 93, 109.

⁸⁴ Ciò si deve anche al fatto, che, almeno in Germania, lo statuto di funzionario che spetta a un professore di Teologia rimane intatto: pur essendo allontanato dalla Facoltà di Teologia, conserva la sua posizione all'interno dell'Università, di solito, *extra facultates* secondo i suoi interessi di ricerca (così ricevette Hans Küng una «cattedra per Teologia ecumenica» dopo la revoca del «nulla osta» fino alla sua pensione).

⁸⁵ CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA, «BVerfGE» 122, pp. 89-120. – Analisi in W. LÖWER, *Häresie und akademische Theologie*, «Wissenschaftsrecht» (2007), pp. 119-145.

⁸⁶ Vid. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio de quibusdam capitibus doctrinae theologicae Professoris Ioannis Küng* del 15 dicembre 1979, «AAS», 72 (1980), pp. 90-92.

i rapporti contrattuali fra di loro vale il principio dell'autonomia privata e contrattuale; nel quadro stabilito dallo Stato, il contenuto e le condizioni dettagliate del contratto sono soggetti all'accordo delle parti.

Questo è esattamente il punto in cui la leva legale delle istituzioni ecclesiali si trova, riguardo al loro corpo docente, a mettere in evidenza le specificità della missione della Chiesa: così, i requisiti per la congruenza dell'ethos dell'istituzione e le qualità personali dei docenti possono essere formulati in modo vincolante e possono anche, se necessario, essere eseguiti in modo giudiziale. Tutto ciò non è nemmeno una peculiarità a favore delle istituzioni ecclesiali; in quasi tutti gli ordinamenti giuridici, le stesse opzioni sono disponibili anche per i partiti politici, i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro (cd. «organizzazioni di tendenza»⁸⁷).⁸⁸

Il diritto contrattuale civile offre quindi alle istituzioni ecclesiali la possibilità di rendere efficaci anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale le disposizioni del diritto canonico, come il requisito dell'appartenenza alla Chiesa,⁸⁹ gli obblighi di lealtà generale nei confronti della Chiesa,⁹⁰ la menzionata triade per il personale impiegato nella missione evangelizzatrice della Chiesa.⁹¹ In termini legali, ci sono varie opzioni disponibili: Il contratto può fare riferimento alle disposizioni del diritto canonico, le stipulazioni individuali possono essere fatte nel rispettivo contratto di lavoro. Tuttavia, per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, sembra, però, preferibile l'emanazione di leggi ecclesiastiche che regolino il servizio dei rapporti di lavoro ecclesiastici, le quali sono poi alla base di ogni singolo contratto di lavoro. Tali leggi già esistono per il ministero ecclesiastico in genere in Germania,⁹² e specialmente per gli insegnanti delle scuole ecclesiali in numerose diocesi negli Stati Uniti.⁹³

Il fatto che le istituzioni ecclesiali si avvalgano dei meccanismi del diritto privato e del lavoro nella stesura dei contratti dà origine alla giurisdizione

⁸⁷ In Italia, l'istituto dell'«organizzazione di tendenza» viene definito dalla *Legge 108/1990 dell'11 maggio 1990*, art. 4, che stabilisce quanto segue: «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto».

⁸⁸ Tuttavia, in alcuni concordati è stabilito esplicitamente un corrispondente diritto della Chiesa, così nell'*Accordo tra la Santa Sede e l'Italia*, cit., art. 10 n. 3, con rispetto all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

⁸⁹ *Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae*, cit., art. 4 § 4.

⁹⁰ c. 209 CIC/1983.

⁹¹ Vid. sopra, nota 71.

⁹² CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse* del 27 aprile 2015.

⁹³ Più dettagli in J. P. MITCHELL, *The Employment and Termination of Catholic School Teachers in the United States. Reconciling Religious Freedom and the Principle of Non-Discrimination*, tesi dottorale in Diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, in corso di pubblicazione.

dei tribunali ordinari nonché del lavoro per le controversie legali che sorgono – se un candidato non è stato reclutato, se un insegnante o un professore è stato licenziato. Soprattutto in quest'ultima costellazione, i tribunali statali, in particolare i tribunali del lavoro, hanno tentato in passato di esercitare un certo controllo sul contenuto utilizzando come leva legale la clausola generale del «licenziamento per giusta causa». In questo contesto, i tribunali di solito procedevano a una ponderazione degli interessi contrastanti delle parti coinvolte (autonomia e libertà religiosa corporativa della Chiesa contro le libertà di espressione e di ricerca scientifica nonché il diritto al rispetto della vita privata). In pratica, nella maggior parte dei casi, la posizione giuridica della Chiesa e quindi la garanzia del *proprium* delle istituzioni ecclesiali hanno prevalso; in particolare, la giurisprudenza nazionale ed europea ha accettato difetti nella retta dottrina⁹⁴ e nell'esemplarità di condotta personale⁹⁵ come motivi accettabili per il licenziamento. Le poche decisioni in cui gli impiegati ecclesiastici prevalevano davanti ai tribunali statali non mettevano in discussione la giustificazione fondamentale della tutela della tendenza delle istituzioni ecclesiali, ma si riferivano a circostanze specifiche di ogni singolo caso – come nella più importante decisione in questo contesto, la causa *Lombardi Vallauri contro Italia*.⁹⁶

Nel frattempo, tuttavia, vi sono chiari sforzi per modificare in modo significativo i meccanismi finora accettati. Il punto di partenza normativo è la direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di

⁹⁴ Dalla vasta casistica si consulti: COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, decisione del 6 settembre 1989, n. 12242/86, *Rommelfanger contro Germania*, «Decisions and Reports» 62, p. 151 sgg.; confermando CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA, «BVerfGE» 70, pp. 138-173 (critiche pubbliche della dottrina cattolica riguardo all'aborto); CORTE EDU, sentenza del 3 febbraio 2011, n. 18136/02, *Siebenhaar contro Germania*, «HUDOC» (appartenza nascosta ad un'altra comunità religiosa); confermando CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA, «NJW» (2002), p. 2771 sgg.; CORTE FEDERALE DEL LAVORO TEDESCO, «NJW» (2014), pp. 104-110 (fuoruscita dalla Chiesa); TRIBUNALE SOCIALE REGIONALE DI BADEN-WÜRTTEMBERG, «Entscheidungen in Kirchensachen», 58 (2011), pp. 307-315 (degradazione pubblica del Papa).

⁹⁵ CORTE EDU, sentenza del 23 settembre 2010, n. 425/03, *Obst contro Germania*, «HUDOC» (adulterio); CORTE COSTITUZIONALE FEDERALE TEDESCA, «DVBl» 2001, p. 723 sgg. (rapporti di un insegnante con un sacerdote/ monaco), nonché «BVerfGE» 137, pp. 273-345 (nuove nozze dopo il divorzio); CORTE FEDERALE DEL LAVORO TEDESCO, «NJW» 2014, pp. 1691-1694 (atti sessuali con minori).

⁹⁶ CORTE EDU, sentenza del 20 ottobre 2009, n. 39128/05, «HUDOC»; vid. anche V. TURCHI, *Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in R. MAZZOLA – I. ZUANAZZI (a cura di), «*Aequitas sive Deus*». Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Giappichelli, Vol. II, Torino 2011, pp. 1043-1082; S. MÜCKL, *Das kirchliche Selbstbestimmungsrecht im nationalen und europäischen Recht – am Beispiel der Bestimmung über das Lehrpersonal in Bildungseinrichtungen*, in J. MARTÍNEZ-TORRÓN, S. MESEGUER VELASCO, R. PALOMINO LOZANO (a cura di), *Religión, matrimonio y Derecho ante el Siglo XXI. Escritos en homenaje al Profesor Navarro-Valls*, Iustel, vol. I, Madrid 2013, pp. 1645-1668.

condizioni di lavoro del 27 novembre 2000.⁹⁷ Il suo obiettivo è combattere contro le «discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro», perciò la direttiva cerca di «rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».⁹⁸ L'articolo 4 della direttiva prevede eccezioni a favore delle chiese e di altre organizzazioni «la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali», da un lato, sul criterio della religione o delle convinzioni⁹⁹ e, dall'altro, sull'esigenza per il personale dipendente di osservare «un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione».¹⁰⁰

Ma nel futuro, due casi recentemente decisi dalla Corte di giustizia europea – ambedue proposti dalla Corte federale del lavoro tedesca – possono avere un impatto considerevole sulla selezione del personale nelle istituzioni d'insegnamento e di formazione ecclesiastiche. Il primo caso riguarda una candidata non appartenente ad alcuna comunità religiosa che faceva domanda per un posto di lavoro bandito da un'opera di soccorso della Chiesa protestante in Germania considerando il fatto di non aver ottenuto il posto una discriminazione illecita.¹⁰¹ Un altro caso riguarda il primario presso un ospedale cattolico, che è stato licenziato dopo aver contratto un nuovo matrimonio malgrado quello precedente, divorziato secondo il diritto civile, continuasse a esistere dal punto di vista del diritto canonico.¹⁰² In entrambi i casi, sorge la domanda su quale misura i requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa possano essere stabiliti dalle stesse organizzazioni ecclesiali e quali siano i limiti del sindacato giurisdizionale di tali casi. Inoltre, si tratta di chiarire come ponderare i concorrenti interessi in questione. Ad ogni modo, nel primo caso, la corte, seguendo le conclusioni dell'avvocato generale bulgaro *Tanev*, sosteneva che un datore di lavoro ecclesiastico non avesse la facoltà di definire autonomamente in maniera vincolante se l'appartenenza di un candidato a una determinata religione rappresentasse un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Quando si valuta in singoli casi, è richiesta un'analisi della prossimità dell'attività alla missione evangelizzatrice della Chiesa.¹⁰³ Nel secondo caso, l'avvocato generale belga *Wathelet*, contestava la rilevanza di un obbligo di lealtà basato sull'aderenza di un particolare credo della Chiesa – l'indissolubilità

⁹⁷ Direttiva 2000/78/EG del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» del 2 dicembre 2000, pp. L 303/16-22. ⁹⁸ Art. 1.

⁹⁹ Art. 4 par. 2 comma 2.

¹⁰⁰ Art. 4 par. 2 comma 1.

¹⁰¹ Causa C-414/16, *Vera Egenberger contro Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.*, sentenza dell'11 settembre 2018.

¹⁰² Causa C-68/17, *IR contro JQ*, sentenza dell'11 settembre 2018.

¹⁰³ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, sentenza del 17 aprile 2018, nn. 59, 69.

del vincolo matrimoniale – per lo svolgimento dell’attività lavorativa.¹⁰⁴ Anche in questo caso la Corte si unì alla proposta dell’avvocato generale. Risulta probabile che questa giurisprudenza recente potrebbe avere notevoli implicazioni per le altre istituzioni ecclesiastiche, anche quelle nell’ambito dell’insegnamento e dell’educazione.

IV. CONCLUSIONI

Tenendo conto delle attuali sfide sopra analizzate risulta necessario evidenziare tre campi da affrontare in modo convincente.

Il primo riguarda il compito di chiarire la missione evangelizzatrice delle istituzioni d’insegnamento e di educazione, innanzitutto nei confronti di una società sempre meno aperta a giustificazioni meramente “tradizionali”.

Siccome detta missione dipende in buona parte dalle persone coinvolte, occorre definire le esigenze per il personale docente in modo coerente e, poi, applicarle nella prassi in modo uguale e trasparente.

Con ciò si collega la urgenza di osservare le esigenze procedurali, definite dalla stessa Chiesa e – in linea di massima – rispettate dallo Stato come specificazione del diritto all’autonomia, per poter motivare le decisioni anche dinanzi ai tribunali civili.

¹⁰⁴ Conclusioni del 31 maggio 2018, nn. 66–70 reperibile su <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202426&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=65364>, consultato il 18 luglio 2018.